

Relazione allegata al disegno di legge regionale “Istituzione della Riserva Naturale Regionale del “Medio Sangro”.

Generalità.

Con nota inviata tramite pec il 17 marzo 2021 al servizio Foreste e Parchi - Ufficio Parchi e Foreste, il Consigliere Fabrizio Montepara, in attuazione di quanto previsto dall'art.4 della L.R. 21 Giugno 1996, N. 38 comma 2) lettera a) ha richiesto il parere di competenza per l'istituzione della Riserva Naturale Regionale del “Medio Sangro” per dare avvio all'iter procedurale volto all'istituzione dell'area protetta stessa. Come si riporta nel parere emesso dalle competenti strutture il 14 aprile 2021 (in allegato alla presente relazione), l'iter istitutivo è regolato dall'art. 4 della L.R. 38/96, dove si evince la fondatezza dei presupposti per l'istituzione della Riserva sia essi di natura socio economica, che chiaramente di valore ambientale con la presenza di particolare rilievo della Lontra che trova in questo tratto di fiume un particolare ambiente per la sua crescita demografica.

Contenuti della proposta di legge.

La gestione della Riserva (art. 4; comma 2 e 3) è demandata al Comune di Fallo, che può avvalersi di altri soggetti come di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, Società cooperative o istituti, particolarmente competenti in materia, del Corpo dei Carabinieri Forestali dello Stato, dell'Università e dell'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo e Molise “G. Caporale.

Gli interventi di tutela e di valorizzazione sono previsti dal Piano di Assetto Naturalistico (PAN) (art. 5), che deve essere adottato dal Comune entro un anno di tempo a decorrere dall'affidamento dell'incarico, che dovrà avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva. Il Comune predisporrà, successivamente al PAN entro 90 giorni, il Programma Pluriennale di Attuazione e il regolamento (art. 6), che deve contenere le indicazioni circa i modi, i tempi e i costi per l'attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici. Con il Regolamento (art. 6) si stabiliscono le modalità di accesso alla Riserva, le norme per l'uso delle risorse ambientali, di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

Annualmente il Comune predispose un Piano di gestione (art. 7) contenente le previsioni annuali degli interventi da attuare. La pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-comunale dovrà essere adeguata alle previsioni e alle prescrizioni del PAN (art. 8). Il personale (art. 9) potrà essere comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale di coordinamento tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti. Sono inoltre previste le norme transitorie di salvaguardia (art. 10). Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente proposta di legge, determinati annualmente in euro 10.000,00, si provvederà, a partire dall'anno 2021, con quota parte dello stanziamento già iscritto al pertinente cap S 271600

PDL: "Istituzione della Riserva Naturale Regionale Guidata “del Medio Sangro”

Art. 1

(Istituzione)

1. È istituita la Riserva Naturale Guidata “Medio Sangro”, nel territorio del Comune di Fallo .

Art.2 (Perimetrazione)

1. I confini della Riserva Naturale Guidata “Medio Sangro” sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di 297 ettari di cui 117 ettari di Riserva naturale e ha 180 di area contigua. ettari.

Art.3 (Tempi di tabellazione)

2. Entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Fallo provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla Riserva.

Art. 4 (Gestione)

1. La gestione della Riserva Naturale Guidata è demandata al Comune di Fallo, entro il cui territorio ricade la riserva stessa.

2. Il Comune può convenzionarsi, ai fini della gestione, ai sensi dell'art.21 comma (4) della L.R. n.38 del 21 giugno 1996 e s.m.i., di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, Società cooperative o istituti, particolarmente competenti in materia, del Corpo dei Carabinieri Forestali dello Stato, dell'Università e dell'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo e Molise "G. Caporale". L'affidamento della gestione ad opera dell'Ente gestore dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e nelle modalità normate e sancite nel Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.;

3. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente gestore definisce, nel rispetto della normativa vigente, la governance dell'area protetta e le convenzioni di cui al comma 2.

4. L'Ente gestore dovrà altresì predisporre, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio regionale del Piano di Assetto Naturalistico e d'intesa con il competente Settore della Giunta regionale, il regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

Art. 5

(piano di assetto naturalistico)

1. Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente gestore provvede ad avviare le procedure occorrenti per la elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva secondo quanto previsto dalla L.R. 21 giugno 1996, n. 38 s.m.i.;

2. Il Piano è elaborato e adottato dal Comune secondo le modalità, previsioni e prescrizioni previste dalla L.R. 21 giugno 1996, n. 38 entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.

3. Il Piano di Assetto Naturalistico è approvato dal Consiglio regionale, previo parere dei Competenti uffici, entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso lo stesso Settore, secondo le modalità di cui alla L.R. 21 giugno 1996, n. 38, art. 22 e s.m.i..

4. Il Piano di Assetto Naturalistico definisce e regola le aree contigue.

Art. 6 (Programma Pluriennale di Attuazione e Regolamento)

1. Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione del Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio regionale, il Comune predispose il Programma Pluriennale di Attuazione e il Regolamento.

2. Il Programma Pluriennale di Attuazione dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per la attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici.

3. Il Regolamento stabilisce le modalità di accesso alla Riserva, le norme per l'uso delle risorse ambientali, di utilizzo delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

4. Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il Regolamento dovranno essere inviati alla Giunta regionale – Dipartimento di competenza, che a sua volta lo invia al Consiglio regionale per la successiva approvazione.

5. Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il Regolamento possono essere contenuti nel Piano di Assetto Naturalistico di cui all'art. 5 ed approvati contestualmente.

Art. 7 (Piano di Gestione)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune predispone ed approva un Piano di Gestione.

2. Limitatamente al primo anno successivo all'istituzione della Riserva, il Piano di Gestione dovrà essere adottato ed inviato alla Giunta regionale entro i 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà prevedere l'utilizzo dello stanziamento di cui all'art. 13 per le spese previste ai sensi degli artt. 3, 4, 5 e 6.

Art. 8 (Adeguamento degli strumenti urbanistici)

1. Le previsioni e le prescrizioni del Piano di Assetto Naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-comunale, ai sensi del comma 5 dell'art. 22 della L.R. 21 giugno 1996, n. 38

Art. 9

(Personale della riserva)

1. La Riserva Naturale Guidata, per il perseguimento delle finalità di istituto può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale di coordinamento tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.

Art. 10 (Norme Transitorie di salvaguardia)

1. All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dai Piani Paesistici. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

a) alterazione delle caratteristiche naturali;

b) apertura di nuove strade;

c) costruzione di nuovi edifici;

d) apertura di nuove cave, miniere e discariche

e) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;

f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;

g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dall'Ente di Gestione;

h) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte dell'Ente gestore dell'area protetta;

h) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;

i) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;

j) l'esercizio di sports con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;

k) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

- 1) il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;
 - m) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate e consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
 - n) l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati;
 - o) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;
 - p) la pesca sportiva sarà consentita secondo le modalità previste dal Piano di Assetto Naturalistico. Nelle more dell'approvazione di tale Piano, è consentita secondo la normativa vigente.
2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civili delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.
 3. Sono fatti salvi gli interventi autorizzati e in corso e comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 18/1993 art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.
 4. Sono inoltre consentiti ampliamenti e completamenti degli insediamenti esistenti.

Art. 11 (Sanzioni)

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 10, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

Art. 12

(Vigilanza e controllo)

1. Il Comune di Fallo e gli organismi provinciali di competenza, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati annualmente in euro 10.000,00, si provvede, a partire dall'anno 2021, con quota parte dello stanziamento già iscritto al pertinente cap S 271600.